

Ai gentili clienti
Loro sedi

Entro il 28 febbraio 2014

invio dei dati per gli stampati fiscali

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **entro il prossimo 28.02.2014** i soggetti che sono stati autorizzati alla **stampa dei documenti fiscali e i rivenditori dovranno comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le riforniture del 2013 effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti**. Tali soggetti, per ogni fornitura, **dovranno indicare**: *i)* indicare i propri **dati identificativi**, tra cui in particolare codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta; *ii)* i **dati relativi al rivenditore o dell’acquirente utilizzatore** (codice fiscale, partita IVA denominazione o no cognome, nome o ditta se si tratta di imprenditore individuale); *iii)* **numero degli stampati** forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale; *iv)* il **codice che individua le diverse tipologie di stampati**; *v)* **data della fornitura**; *vi)* **estremi dell’autorizzazione** rilasciata alla tipologia o al rivenditore. Segnaliamo che **la trasmissione dei dati**, come per gli anni precedenti, **deve essere effettuata telematicamente attraverso due principali canali**: *i)* direttamente **tramite il servizio Entratel o il servizio Internet**; *ii)* tramite gli **intermediari** di cui all’articolo 3 DPR n. 322/98.

Premessa

Come noto, **ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali** (rivenditori e tipografie autorizzate) devono **comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno precedente**. La **trasmissione dei dati relativi al 2013**, quindi, deve essere effettuata entro il **28 febbraio 2014**. Le modalità di trasmissione sono **esclusivamente telematiche e i soggetti obbligati vi potranno provvedere**:
→ **direttamente attraverso il servizio Entratel**;

→ **tramite gli intermediari abilitati.**

Soggetti obbligati e modalità di trasmissione

Sono tenuti ad effettuare la trasmissione in parola **le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali e i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.** Tali soggetti, inoltre, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DPR n. 404/2001, a **mantenere i dati**, di cui deve essere fatto l'invio, **in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici.** Pertanto:

- tipografie e rivenditori devono **tenere un registro delle forniture;**
- entro **fine febbraio** di ogni anno devono **inviare alle Entrate i dati relativi all'anno precedente.**

La trasmissione dei dati, come per gli anni precedenti, deve essere **effettuata telematicamente attraverso due principali canali:**

- **direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet** in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere **l'abilitazione all'accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98.** Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
- **tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98** (che utilizzano il servizio telematico Entratel).

OSSERVA

Nel caso di effettuazione della comunicazione per via telematica attraverso **uno degli intermediari abilitati questi devono fornire una copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica.**

I dati da indicare

La trasmissione telematica dei **dati relative alle forniture 2013 dovrà indicare i seguenti dati:**

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE 2013	
Dati contenuti nella comunicazione	I propri dati identificativi (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta).
	I dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta).
	Numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri

	iniziale e finale.
	Il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura.
	Data della fornitura.
	Estremi dell'autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore.

Il momento di effettuazione della comunicazione

La trasmissione telematica **si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni.**

OSSERVA

Fanno eccezione alcune ipotesi di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento del 30 maggio 2002: ad esempio, **scarto del file per mancato riconoscimento del codice di autenticazione** per il servizio Entratel o Internet; **file non elaborabile perché predisposto con un software di controllo diverso; etc.**

L'Agenzia delle entrate **attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta**, contenuta in un file, **munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet.** Le ricevute sono **rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia** (per gli utenti del servizio Entratel) ed **entro il giorno lavorativo successivo** (per il servizio Internet).

Chiarimenti in materia di invio della comunicazione stampati fiscali

Si segnala che, con **risoluzione n. 5/E del 10 gennaio 2003**, l'Agenzia delle Entrate, oltre a fornire chiarimenti validi soltanto per il 2002, ha fornito alcune **interpretazioni applicabili, a regime, per tutte le annualità:**

- **tipografia o rivenditore con sedi diverse.** Nel caso in cui il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati si avvalga di **più punti di distribuzione dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà la sua sede principale ad effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture.** Ciò in quanto la trasmissione deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l'attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione;
- **correzione o integrazione di un file precedentemente inviato.** E' necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel

precedente file. **Il nuovo invio va effettuato entro il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente;**

→ **scarto del file inviato.** Nel caso in cui il file inviato sia scartato dal servizio telematico, **l'utente deve ripetere l'invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto scarto. Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell'Agenzia, l'invio si considera tempestivo.**

Sanzioni

Si ricorda che, **in caso di omessa trasmissione dei dati, si applica la sanzione** prevista dall'articolo 11 decreto legislativo 471/1997, **da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 2.065,83.** Si ritiene che **l'omessa o tardiva trasmissione dei dati possa costituire oggetto di ravvedimento,** ai sensi dell'articolo 13, lett. b), decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, da **effettuarsi entro un anno dall'omissione,** con il **pagamento della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo.**

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO